

**Ordinanza**  
**sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni**  
**dell'Ufficio federale di polizia**  
**(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)**

del 4 maggio 2016 (Stato 1° febbraio 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

**Art. 1**            Principio e campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- a. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d'entrata o di un'espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione<sup>4</sup>;
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>5</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>6</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- e.<sup>7</sup> le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l'entrata sul territorio di queste ultime.

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

- a. legge del 17 dicembre 2004<sup>8</sup> sulla trasparenza;

RU **2016** 1369

<sup>1</sup> RS **172.010**

<sup>2</sup> RS **120**

<sup>3</sup> RS **142.20**

<sup>4</sup> Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019.

<sup>5</sup> RS **360**

<sup>6</sup> RS **235.11**

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU **2017** 245).

<sup>8</sup> RS **152.3**

- b. legge federale del 23 dicembre 2011<sup>9</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c. ordinanza del 20 settembre 2002<sup>10</sup> sui documenti d'identità;
- d. ordinanza del 2 luglio 2008<sup>11</sup> sulle armi;
- e. ordinanza del 27 novembre 2000<sup>12</sup> sugli esplosivi.

**Art. 2** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>13</sup> sugli emolumenti.

**Art. 3** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

<sup>2</sup> La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

**Art. 4** Supplemento

Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

**Art. 5** Incasso

<sup>1</sup> Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

<sup>2</sup> All'estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015<sup>14</sup> sugli emolumenti del DFAE.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

<sup>9</sup> RS 312.2  
<sup>10</sup> RS 143.11  
<sup>11</sup> RS 514.541  
<sup>12</sup> RS 941.411  
<sup>13</sup> RS 172.041.1  
<sup>14</sup> RS 191.11